


COMUNE DI OSSI
PROVINCIA DI SASSARI



REGOLAMENTO COMUNALE
PER
I SERVIZI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
PUBBLICA
(L.R. 25 GENNAIO 1988 N° 4)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER
I SERVIZI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
PUBBLICA

(L.R. 25 GENNAIO 1988 N° 4)

TITOLO 1°

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

CRITERI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative inerenti l'erogazione di interventi socio –assistenziali attribuite ai Comuni ai sensi dei DPR 19.6.79 n° 348 e 13.4.84 n° 92 e regolate dalla L.R. n° 4 del 25.1.1988.

Ai sensi del presente Regolamento, gli interventi socio-assistenziali erogati dal Comune di Ossi consistono:

- a) l'erogazione degli interventi economici a qualsiasi titolo corrisposti.
- b) L'affidamento.
- c) L'assistenza domiciliare a qualsiasi titolo corrisposta.
- d) Erogazione di interventi per soggiorni climatici.
- e) L'erogazione degli interventi socio – assistenziali a favore di portatori di handicap.
- f) La gestione delle strutture residenziali e semi – residenziali.
- g) La gestione dei centri di aggregazione sociale e di pronto intervento.
- h) La gestione degli asili nido.
- i) L'erogazione degli interventi socio-assistenziali a favore degli emigrati previsti dall'art. 2, secondo comma della L.R. 25.1.88 n° 4.
- j) Gli interventi previsti dall'art. 15 del D.P.R. 19.6.1979 n° 348.
- k) Gli interventi previsti dagli art. 29-30-31-32-36-37 e 38 della L.R. 25-1-88 n° 4;

Vengono inoltre erogati i servizi a favore dei sofferenti mentali e degli handicappati rispettivamente previsti dall'art. 7 della L.R. 22.10.87 n° 44 e dall'art. 92 della L.R. 23.4.85 n° 12.

ARTICOLO 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

Hanno diritto di usufruire degli interventi socio-assistenziali tutti i cittadini residenti nel Comune di Ossi.

Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi socio assistenziali tutti quei cittadini che, pur non avendo l'effettiva residenza anagrafica nel Comune di Ossi, vi abbiano fissato stabile dimora da almeno 90 giorni e si trovino in effettivo stato di bisogno e per i quali non esistano altri servizi pubblici che intervengano con fini uguali.

Hanno inoltre diritto ad usufruire degli interventi socio assistenziali, nel rispetto delle norme statali e internazionali e per i quali non esistano altri servizi pubblici che intervengano con fini uguali:

- gli stranieri
- gli apolidi
- i nomadi.

Gli interventi socio-assistenziali vengono erogati senza distinzioni di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso e potranno essere indirizzati, qualora sussistano motivi con carattere d'urgenza, anche a cittadini non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del comune o stato estero tenuto ad intervenire.

TITOLO 2°

ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 3

ASSISTENZA ECONOMICA

Le prestazioni di assistenza economica devono tendere al superamento delle condizioni di bisogno individuale o collettivo ed evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.

Tali circostanze, quando dia possibile, devono essere prevenute o prese in carico ricercando altre soluzioni, utilizzando diverse tipologie di intervento proprie del settore socio- assistenziale o di altri settori, evitando l'instaurarsi ed il permanere di situazioni di dipendenza dall'assistenza pubblica da parte del singolo o delle famiglie.

Le prestazioni economiche sono disposte anche con funzioni di integrazione del reddito e devono essere erogate con tempestività e celerità.

Gli interventi di assistenza economica si articolano in :

- assegno economico per servizio civico;
- assistenza economica continuativa;
- assistenza economica straordinaria;
- assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori;
- interventi concernenti l'erogazione di contributi economici per minori, disabili e anziani ospiti di strutture residenziali.

ART. 4

IL NUCLEO FAMILIARE

Per il nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Solo ai fini del presente regolamento, sono considerati “nuclei familiari” anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

ART. 5

IL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito si intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'Irpef, delle persone o del nucleo richiedente, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

Sono conteggiati nel reddito:

- gli assegni familiari;
- gli assegni di mantenimento stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- la pensione di inabilità di cui alla L. n° 118/71 come modificata dalla L. n° 508/89, dal D.Gls. 509/88, dalla Legge 407/90;
- la pensione per i ciechi civili e sordomuti di cui alla Legge n° 407/90;
- concorre alla formazione del reddito del richiedente il 30% della parte delle risorse dei parenti o affini tenuti agli alimenti, eccedenti il minimo vitale.

In ottemperanza alla normativa vigente la rendita Inail, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC (ex legge 4.3.87 n° 88) e l'indennità di accompagnamento di cui alla Legge n° 18/80 non sono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.

L'assegno di accompagnamento va in ogni caso computato nel reddito nei casi d'istituzionalizzazione.

La situazione reddituale ed economica può essere comprovata con dichiarazione personale dell'interessato.

L'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

ART. 6

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI ECONOMICI

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

a) versino in stato d'indigenza ovvero non raggiungano un reddito, familiare, annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale fissato annualmente dall'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale;

b) non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e/o postali;

c) non siano proprietari di beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione, purchè la stessa non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

d) siano privi di stabile occupazione;

e) non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari (1) di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda;

f) l'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune.

g) qualora i soggetti di cui al punto e siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, ciononostante, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente e del contributo concesso indebitamente. Il reddito familiare, per gli obbligati (art. 433 c.c.) deve essere considerato al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per fitto di casa. Inoltre per il coniuge a carico va contabilizzato un abbattimento pari al 50% del reddito complessivo, inoltre per ogni altro familiare effettivamente a carico si effettua un ulteriore abbattimento di € 517,00 annue. Dal reddito sono altresì detratte eventuali spese connesse a terapie mediche specializzate e a controlli sanitari non assistiti dal SSN.

ARTICOLO 7

CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

L'assegno economico per servizio civico è un intervento socio-assistenziale erogato, in alternativa all'assistenza economica, a quei soggetti, privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa che, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art. 4, accettano di svolgere attività di servizio civico quali:

- custodia, vigilanza, manutenzione e pulizie di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportive centro sociali e culturali);
- censimento aree verdi urbane;
- salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico;
- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ritiro documenti ecc.);
- lavori di piccola manutenzione domestica da eseguire c/o l'abitazione di persone disabili e/anziane;

Gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato).

I soggetti che operano nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8

DOCUMENTAZIONE

Per poter usufruire degli interventi dovranno esibire la seguente documentazione:

- a) domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco e firmata dall'interessato;
- b) stato di famiglia;
- c) certificato di residenza;
- d) reddito del nucleo familiare attestante le disagiate condizioni economiche (per ogni componente la famiglia di età superiore ai 15 anni e che non sia studente) attraverso la busta paga, modello 740, cedolina della pensione ed ogni altro documento si ritenga utile per tale valutazione;
- e) eventuale ricevuta canone di affitto.

ART. 9

ASSISTENZA ECONOMICA E CONTINUATIVA

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione e che non possiedano i requisiti per l'accesso agli interventi di cui al precedente art. ____.

Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato, salvo nei casi particolari descritti successivamente.

L'erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e, salvo nei casi particolari, nei quali sono previsti ulteriori interventi tecnici e assistenziali programmati, potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate.

Non sussiste alcun limite temporale per i soggetti:

- a) con figli minori a rischio di istituzionalizzazione;
- b) in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (malati cronici, invalidi totali permanenti, malati di AIDS);
- c) anziani soli in condizioni socio economiche precarie irreversibili.

In ogni caso il Servizio sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti.

L'importo massimo della prestazione a carattere continuativo non potrà essere superiore alla differenza tra il minimo vitale e le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare del richiedente.

ART. 10

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria, è un intervento "una tantum" rivolto ai nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti, che mettono in crisi la capacità di reddito ed i menage familiare, quali a solo titolo esemplificativo:

- inserimenti scolastici e/o lavorativi e/o professionali;
- decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente;
- riparazione abitazione;
- acquisto elettrodomestici essenziali;
- acquisto biancheria e vestiario;
- acquisto alimenti specializzati non altrimenti forniti;
- acquisto farmaci,

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale Comunale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito- consumi. Stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria. La situazione complessiva del richiedente.

La misura di detto contributo, in ogni caso non potrà superare un importo massimo di € 350,00 elevabile straordinariamente a € 500,00 in casi estremamente gravi di disagio economico.

ART. 11

L'AFFIDAMENTO

L'affidamento familiare di minori, anziani, handicappati, tossicodipendenti o persone comunque totalmente o parzialmente non autosufficienti, i quali non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza, può essere disposto presso famiglie o persone singole o comunità di tipo familiare che siano riconosciute idonee alla loro accoglienza.

L'intervento di affido deve essere disposto al fine di evitare l'istituzionalizzazione o favorire il rientro nella comunità di appartenenza dei soggetti ricoverati.

Il Comune ricorre a detto intervento nel caso in cui non si ritengono idonei gli interventi di sostegno a quelli integrativi o gli stessi non abbiano dato risultati positivi.

ART. 12

COMPITI DEL COMUNE NELL'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- a) formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari e delle eventuali famiglie di origine per il buon esito dell'affidamento e sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria;
- b) assicurare ai soggetti dell'affidamento e all'eventuale famiglia di origine i necessari sostegni psicosociali;
- c) stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i soggetti affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono all'affidato o che lo stesso provochi nel corso dell'affidamento;
- d) erogare un contributo economico commisurato alle esigenze dell'affidato e alle condizioni sociali della famiglia affidatari.

ART. 13

ASSISTENZA ECONOMICA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

ART. 15

ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO E PROPOSTA PROGETTI D'INTERVENTO

Il Servizio Sociale provvede all'istruttoria delle domande, valuta le richieste, illustra lo stato di bisogno a fronte delle risorse economiche familiari, documentate o no, delle risorse strumentali e degli stili di consumo, e formula, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta, gli interventi che devono essere definiti in specifici progetti individuali, contenenti:

- a) la definizione e finalizzazione degli obiettivi;
- b) la durata;
- c) le modalità di verifica;
- d) il tipo di intervento di cui agli artt.li 7,8,9,10 e 11;
- e) l'ammontare della somma da erogare e l'onere complessivo a carico dell'Amministrazione.

ART. 16

VERIFICA DI INTERVENTO

Il servizio sociale, nella persona dell'operatore sociale, procede alla verifica periodica del progetto al fine di valutarne l'andamento.

ART. 17

MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'INTERVENTO

L'operatore sociale può decidere di modificare, sospendere o revocare il progetto, qualora evidenzi:

- a) la non realizzabilità del medesimo;
- b) l'inadeguata collaborazione da parte dei destinatari dell'intervento.

L'operatore sociale motiva la propria decisione con opportuna relazione tecnica da presentarsi al responsabile gestionale e all'assessore di riferimento.

ART. 18

AZIONE DI RIVALSA

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'intervento socio assistenziali, sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale.

ART. 19

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Sulla base dei fabbisogni, l'operatore sociale, tenuto conto degli importi stanziati in Bilancio, all'inizio dell'anno deve procedere ad una programmazione, di massima, degli interventi, al fine di poter valutare in che misura le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'intero esercizio risultino affrontabili in rapporto all'importo totale dei finanziamenti disponibili.

Sarà pertanto dell'operatore sociale la competenza e la responsabilità di individuare, in base ai finanziamenti assegnati per ogni singola categoria d'intervento, e previa valutazione delle condizioni socio-economiche dei richiedenti, i nuclei familiari da assistere prioritariamente.

Sono fatti salvi i casi di assistenza obbligatoriamente previsti dalla legge a carico del Comune.

Le richieste non accolte per difetto delle condizioni di cui al punto precedente saranno esaminate con carattere di priorità e nell'ordine cronologico di presentazione se e non appena si verifichino le possibilità di accoglimento.

Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.

TITOLO 3°

PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE

ARTICOLO 20

Allo scopo di prevenire e rimuovere fenomeni e situazioni di emarginazione di singoli e gruppi, il Comune di ossi, nell'ambito della propria competenza e di concerto con l'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità, l'Usl n° 1 di Sassari e l'Ufficio Assistenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari, promuove l'istituzione di servizi e di strutture di aggregazione sociale, incentivando, favorendo e realizzando interventi di tipo educativo, culturale, ricreativo, sportivo e di tempo libero.

ARTICOLO 21

SOGGIORNI CLIMATICI

Gli interventi per soggiorni climatici è un servizio di base tendente al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini in età scolare, delle persone anziane e degli invalidi, sono erogati sotto forma di :

- a) soggiorni vacanza in località climatiche (mare, montagna, campagna) destinati ai bambini compresi nella fascia di età dai 6 agli 11 anni.
- b) Soggiorni vacanze in località climatiche (mare, montagna, campagna) destinati agli anziani ultracinquantacinquenni se donne, ultrasessantenni se uomini.
- c) Soggiorni vacanza in località climatiche (mare, montagna, campagna) destinati agli invalidi ospitati in strutture specializzate.

ARTICOLO 22

ASSISTENZA DOMICILIARE

Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti ai cittadini ed ai nuclei familiari che, per particolari esigenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado, anche

temporaneamente, di garantire pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, al fine di salvaguardare l'autonomia dei cittadini e la loro presenza all'interno del proprio nucleo familiare o nella propria residenza abituale.

ARTICOLO 23

PRESTAZIONI

L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona.

Possono essere inoltre previsti interventi di assistenza domiciliare per il supporto e la sostituzione temporanea del nucleo familiare di minori, interdetti ed inabilitati, nei limiti dell'art. 35, punto 5, della L.R. 25.1.88 n° 4.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, il Comune si impegna a favorire la possibilità di impiego a tempo parziale del lavoratore dipendente che si occupa dell'assistenza di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti facenti parte del proprio nucleo familiare.

ART. 24

ASILO NIDO

L'asilo nido integra la funzione educativa della famiglia concorrendo ad un armonico ed equilibrato sviluppo psico – fisico ed affettivo del bambino da 0 a 3 anni ed alla sua socializzazione ed opera secondo criteri di coordinamento e di raccordo con la Scuola Materna e con il sistema scolastico nel suo complesso.

ART. 25

GESTIONE ASILO NIDO

Il Comune di Ossi, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 25 della L.R. 25.1.88 n° 4, provvede ad istituire, organizzare e gestire l'Asilo Nido.

Una volta realizzata la struttura verrà emanato apposito Regolamento di Gestione il quale dovrà stabilire:

- i limiti minimi e massimi di ricettività dell'asilo nido.

ART. 26

SOCIALIZZAZIONE DELL'ANZIANO

Il Comune, nell'ambito delle competenze demandategli dall'art. 29 della L.R. 25.1.88 n° 4, al fine di favorire l'inserimento umano, sociale culturale del cittadino anziano nella vita di relazione, promuove intese e condizioni per facilitare l'accesso ai luoghi di ricreazione e di pubblico spettacolo, servizi culturali, servizi di pubblico trasporto ed ogni altro servizio in settori di rilevante partecipazione sociale.

Il Comune individua, inoltre forme d'impiego temporaneo degli anziani nell'ambito di attività socialmente utili, fatte salve le misure a favore dell'occupazione previste dalla legislazione statale e regionale.

ART. 27

FORME DI PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Il Comune di Ossi, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con le direttive della Regione, si impegna a promuovere l'inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti esposti a gravi rischi di emarginazione con particolare riguardo a soggetti istituzionalizzati, attraverso l'attuazione delle iniziative di cui al punto 2) lettera a)b)c)d) dell'art. 30 della L.R. 25.1.88 n° 4.

La realizzazione di detti obiettivi verrà definita attraverso gli opportuni accordi con i competenti uffici dell'Amministrazione Statale e con l'Ufficio del Lavoro e Massima Occupazione.

ART. 28

ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per facilitare la vita di relazione dei portatori di handicap, il Comune di Ossi promuove i necessari interventi affinché gli edifici pubblici o aperti al pubblico, i mezzi di trasporto, i percorsi pedonali, le istituzioni prescolastiche, scolastiche e ricreative o comunque di interesse sociale siano costruiti in conformità al decreto ministeriale 18.12.75, all'art. 27 della L. 10.3.71 n° 118 e in osservanza della circolare del Ministero dei LL.PP. 16.6.1968 concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Agli edifici già costruiti o appaltati o in via di edificazione verranno apportate le possibili conformi varianti.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad apportare le modifiche di cui sopra, nonché ad adeguare lo strumento urbanistico e il Regolamento edilizio attualmente in vigore alle norme di cui sopra entro i termini stabiliti dall'art. 31, punto 3 della L.R. 25.1.88 n° 4.

ART. 29

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E L'ADATTAMENTO DEI MEZZI DI LOCOMOZIONE

Per facilitare l'inserimento e la vita di relazione dei portatori di handicap il Comune di Ossi _____

Rispondenti ai tipi e alle caratteristiche indicati nell'art. 1 del D.M. 2.2.1983.

Il contributo straordinario può coprire:

- il quaranta per cento della spesa per l'acquisto dei mezzi di locomozione, il cui costo ammissibile non può essere superiore a € _____;
- la totalità della spesa relativa all'adattamento previsto dall'organo competente.

I soggetti beneficiari devono rientrare nelle condizioni di reddito previste al terzo comma dell'art. 32 della L.R. 25.1.88 n° 4.

ART. 30

INTERVENTI DI TIPO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

Il Comune di Ossi favorisce e promuove l'istituzione di strutture del tipo residenziale e semiresidenziale previste dagli artt. 27-39 e 40 della L.R. 25.1.88 n° 4.

La gestione di dette strutture può avvenire, oltre che direttamente da parte del Comune, anche mediante affidamento con apposita convenzione a Enti Pubblici, privati e associazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 44 della L.R. 25.1.88 n° 4.

L'apertura e la gestione di strutture socio assistenziali destinate a servizi residenziali e semiresidenziali da parte dei Enti Pubblici, privati, cooperative giovanili costituite ai sensi della L.R. 6.7.84, n° 28 o Associazioni di Volontariato è subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità, previo parere del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 41 della L.R. 25.1.88 n° 4.

TITOLO 4°

COOPERAZIONE CON GLI ORGANI GIURISDIZIONALI

ART. 31

MODALITA'

Il Comune di Ossi coordina la competente autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni inerenti:

- a) tutela dei minori;
- b) all'assistenza in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- c) all'assistenza post penitenziaria.

ART. 32

Il Comune di Ossi coordina con il Tribunale dei minorenni nell'esercizio delle funzioni inerenti alla tutela dei minori nei casi previsti dai punti a) – b) – c)- d) dell'art. 38 della L,R. 25.1.88 n° 4.

ART. 33

In ottemperanza ai principi fissati dall'art. 3 del presente Regolamento, il Comune di Ossi provvede all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto.

L'entità, le forme e la tipologia delle prestazioni nonché le modalità di erogazione, sono regolate dagli artt. 4-5-6-7-8- del presente Regolamento.

Si applicano altresì le disposizioni in materia di affidamento previste dagli art. 10-11 e 12 del presente Regolamento.

ART. 34

ASSISTENZA POST – PENITENZIARIA

Al fine di favorire il reinserimento umano, sociale e culturale degli ex detenuti nella vita di relazione, il Comune di Ossi, oltre alle prestazioni di cui al precedente art. 25, individua forme di impiego nell'ambito di attività socialmente utili, nel pieno rispetto delle norme regolanti l'occupazione.

TITOLO 5°

INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE (Legge 20.2.1958 n° 75)

ART. 35

ASSISTENZA EX PROSTITUTE

In ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 7-8-9-10 della Legge 20.2.58 n° 75 il Comune di Ossi provvede all'assistenza e alla rieducazione delle ex prostitute promuovendo ogni forma di intervento tendente al loro reinserimento umano, sociale e culturale.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4-5-6-7-8- e 26 del presente Regolamento.

TITOLO 6°

INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI (legge Regionale 7.4.65 n° 10)

ART. 36

FORME DI ASSISTENZA

Il Comune esercita funzioni di natura socio-assistenziale connesse alla prima sistemazione dei lavoratori emigrati di cui all'art. 2, punto 2, della L.R. 7.4.65 n° 10 e successive modificazioni.

Tali funzioni vengono esercitate sotto forma di erogazione di sussidi o contributi "una tantum", a titolo di rimborso spese di viaggio e di contributo di prima sistemazione.

ART.37

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Gli emigrati che intendano usufruire delle prestazioni di cui al precedente art. 28 dovranno inoltrare apposita istanza, in esenzione di bollo, indirizzata al Sindaco e correlata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione di licenziamento in lingua italiana, attestante la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro e il motivo di cessazione;
- b) certificato di nascita;
- c) certificato di residenza;

- d) stato di famiglia;
- e) dichiarazione personale attestante che il lavoratore non beneficia di indennità o contributi previsti da Leggi Nazionali o erogati da altri Enti in analogia alle previdenze predisposte dalla Legge Regionale n° 10 del 7.4.65;
- f) biglietti di viaggio propri e dei familiari al suo seguito, nonché gli eventuali documenti di trasporto delle masserizie;
- g) dichiarazione di assunzione, attestante la data di inizio del rapporto di lavoro in Sardegna; detta dichiarazione deve essere vistata dall'Ufficio di Collocamento del paese di residenza;
- h) certificato, per il lavoratore che non è nato in Sardegna, comprovante che non vi ha risieduto per almeno cinque anni prima dell'emigrazione;
- i) certificato comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio per coloro i quali hanno intrapreso un'attività autonoma (artigiani, commercianti ecc.), dichiarazione del Comune attestante che l'interessato esplica effettivamente l'attività di coltivatore diretto;
- j) certificato attestante la posizione del pensionato rilasciata dall'Ente erogatore della pensione o dal Sindaco del Comune di residenza;
- k) certificazione medica rilasciata da un Ufficiale Sanitario attestante che l'emigrato o il suo familiare è, eventualmente, affetto da grave infermità.

TITOLO 7°

PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

ARTICOLO 38

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE

I servizi e le prestazioni erogati dal Comune di Ossi, in attuazione del presente Regolamento, sono rivolti alla generalità degli appartenenti alle categorie per le quali sono predisposti.

Gli utenti partecipano al costo delle prestazioni sotto forma di contribuzione rapportata alle risorse del proprio nucleo familiare.

I livelli di reddito di cui all'art. 4 costituiscono il tetto sino al quale i servizi sono erogati gratuitamente.

Per i richiedenti in possesso di un reddito superiore, l'entità della contribuzione viene determinata secondo la seguente tabella:

TABELLA

TITOLO 8°

SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

ART. 39

Per promuovere il coordinamento e l'integrazione, è istituito presso il Comune di Ossi l'Ufficio di Servizio Sociale.

L'Ufficio di Servizio Sociale è un servizio di base offerto a tutti i cittadini che consiste nel fornire orientamenti e informazioni sull'uso corretto dei servizi e delle strutture esistenti nel territorio comunale.

Spetta inoltre al Servizio Sociale l'istruttoria delle istanze per la richiesta di interventi socio-assistenziali da sottoporre al competente Organo per l'erogazione.

ART. 40

PERSONALE

L'Ufficio di servizio sociale è organizzato nei settori previsti dall'art. 15 della L.R. n° 4/88, riferiti al servizio socio-assistenziale dell'Usl.

Il personale ad esso assegnato si distingue:

- unità addette alla funzione assistenziale provviste di titolo specifico.
- Unità addette ai servizi amministrativi.

Nelle more delle necessarie variazioni alla pianta organica del personale e della copertura dei relativi posti, il servizio amministrativo viene temporaneamente affidato al personale addetto all'Ufficio di Segreteria in possesso di adeguato titolo di studio o professionale.

ART. 41

COOPERATIVE GIOVANILI E VOLONTARIATO

Per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Regolamento, in particolare per le prestazioni da erogarsi sotto forma di servizio, l'Amministrazione Comunale, oltre che avvalersi del personale dell'Ufficio del Servizio Sociale può stipulare apposite convenzioni con organismi esterni, sia pubblici che privati, dando le priorità alle Cooperative e alle società giovanili, costituite ai sensi della L.R. 6.7.84, n° 28 e alle Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 44 della L.R. n° 4/88.

ART. 42

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI

In attesa della definitiva copertura degli organici comunali, ai fini dell'espletamento delle funzioni socio-assistenziali di cui al presente Regolamento, il Comune stipula convenzioni annuali, anche a tempo parziale, con operatori sociali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 55, quarto comma, della L.R. n° 4/88.

ART. 43

COMMISSIONE COMUNALE PER L'ASSISTENZA

E' istituita la Commissione Comunale per l'Assistenza composta da:

- | | |
|--|------------|
| - Sindaco o suo assessore delegato | Presidente |
| - N° 3 consiglieri comunali | Membri |
| - N° 1 Assistente Sociale del Comune | Membro |
| - N° 1 rappresentante dei sindacati | Membro |
| - N° 1 rappresentante delle Ass. di volontariato | Membro |
| - N° 1 rappresentante degli Anziani | Membro |
| - N° 1 rappresentante delle Famiglie | Membro |

I Consiglieri Comunali vengono nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a uno al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza.

Il rappresentante dei sindacati viene nominato dalla **Giunta Comunale** su designazione della OO.SS. più rappresentative operanti nel territorio comunale.

Il rappresentante delle Associazioni di Volontariato viene nominato dalla **Giunta Comunale** su designazione delle Associazioni di Volontariato operanti nel territorio comunale.

I rappresentanti degli anziani e delle famiglie vengono nominati dalla **Giunta Comunale** fra i residenti nel territorio comunale.

La Commissione Comunale dura in carica fino alla scadenza del consiglio che l'ha nominata e opera fino a che non viene nominata la nuova Commissione.

Esercita le funzioni di Segretario un dipendente del Comune addetto all'Ufficio del Servizio Sociale, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

ART. 44

COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ASSISTENZA

La Commissione Comunale per l'assistenza espleta i seguenti compiti:

- esamina le situazioni di bisogno. Tali situazioni oltre che a richiesta dei privati, di enti o Associazioni, possono essere accertate anche d'ufficio;
- sottopone al competente organo proposte di interventi di assistenza economica, di prevenzione e promozione sociale;
- esprime il proprio parere in merito alle modifiche da apportare al presente Regolamento.

I pareri della Commissione sono preventivi e obbligatori, ma non vincolanti.

I verbali della Commissione sono sottoposti alle disposizioni di legge relativi alla tutela della privacy.

ART. 45

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ASSISTENZA

La Commissione Comunale per l'assistenza è convocata dal Sindaco o dall'assessore delegato all'Assistenza.

Le sedute sono segrete, possono essere di prima o di seconda convocazione.

Per poter validamente deliberare nella seduta di prima convocazione è necessario che siano presenti almeno cinque membri.

Per la seduta di _____.

Le sedute di seconda convocazione devono essere effettuate almeno 24 ore dopo la prima convocazione andata deserta.

La Presidenza della Commissione è esercitata dal sindaco o dall'Assessore delegato all'Assistenza.

In caso di assenza o di impedimento dei medesimi, le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Consigliere Comunale più anziano presente in Commissione, intendendo per anzianità i gradi previsti nel T.U.L.C.P.

ART. 46

COMPETENZA

Il compito di procedere alle erogazioni delle prestazioni previste nel presente Regolamento spetta alla Giunta Municipale.

ART. 47

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. n° 4 del 25.1.88 e, per quanto con esso compatibile, le norme del T.U.L.C.P.